

Stabili con scarichi civili non allacciati alla pubblica fognatura

Ai sensi dell'art. 124 del Decreto Legislativo n. 152/06 e s.m.i. tutti gli scarichi di acque reflue devono essere preventivamente autorizzati, indipendentemente dalla loro natura.

Nel caso di scarichi civili - provenienti da insediamenti adibiti ad abitazione, derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche - le funzioni amministrative in tema di rilevamento, disciplina e controllo sono attribuite al Comune.

Rientrano nella competenza comunale anche gli scarichi provenienti da insediamenti destinati allo svolgimento di attività alberghiera, turistica, sportiva, ricreativa, culturale, scolastica e commerciale, qualunque sia la natura degli scarichi stessi.

Si evidenzia che gli scarichi civili devono essere collegati alla pubblica rete fognaria se canalizzabili in meno di 100 metri dall'apposito punto di allacciamento, presentando apposita domanda di allacciamento alla fognatura.

La domanda di autorizzazione agli scarichi civili degli stabili non allacciati alla pubblica fognatura deve essere presentata al Comune di Moncalieri – Ufficio Tutela Ambientale Piazza Vittorio Emanuele II – 10024 Moncalieri (TO).

Per presentare la domanda è necessario:

1. Compilare il modulo "Domanda per il rilascio di autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali o negli strati superficiali del sottosuolo."
2. Fare il versamento di euro 11,00 per la quota di avvio istruttoria sul c/c postale n. 30999106, intestato a: Comune di Moncalieri, con la causale: Spese istruttoria autorizzazione scarichi LR 13/90.
3. Trasmettere:
 - o 2 copie della domanda, di cui 1 in bollo, da 14,62 euro
 - o copia del versamento della quota di avvio istruttoria di 15,00 euro.

E' possibile scaricare direttamente [fac-simile di domanda](#) in formato PDF oltre alle [norme tecniche generali](#) per gli scarichi civili.

E' scaricabile anche il fac-simile della domanda di sub-ingresso ad autorizzazione allo scarico non allacciato alla pubblica fognatura, in caso di autorizzazione già rilasciata dal Comune.

Si avvisa inoltre che, ai sensi del Decreto Legislativo 152 del 3.04.2006 (Norme in materia ambientale) che chiunque apra o comunque effettui scarichi di acque reflue domestiche senza l'autorizzazione di cui all'articolo 124, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con la sanzione amministrativa da seimila euro a sessantamila euro. Nell'ipotesi di scarichi relativi ad edifici isolati adibiti ad uso abitativo la sanzione è da seicento euro a tremila euro.